



Comune di Ficarazzi

Città Metropolitana di Palermo

Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi alla Persona

Determina Dirigenziale N. 153 del 19.05.2023

Oggetto: Prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso Comunità Alloggio gestita dalla Coop. Soc. Serenità di Ficarazzi - Impegno di spesa Anno 2023

Il Funzionario Responsabile

Premesso che al sottoscritto Geom. Giovanni Morana, con Determinazione Sindacale n. 1 del 16.01.2023 di rettifica della Determina Sindacale n. 37 del 23.12.2022, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore VI – Lavori Pubblici/Manutenzione/Servizi alla persona fino al 31.12.2023;

Richiamati:

-le LL.RR. n. 1/79 e n. 22/86, sul riordino dei servizi socio-assistenziali nella Regione Siciliana, che ha trasferito in capo alle Amministrazioni Comunali le competenze, e la legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per provvedimenti proposti dal Servizio Sociale Comunale riguardanti fasce deboli della popolazione;

-il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04.06.1996, pubblicato nella G.U.R.S. n.40 del 10.08.1996, con il quale inoltre è stato rideterminato lo schema di convenzione - tipo recante “Convenzione relativa alla gestione di Istituti di Ricovero per Disabili psichici”;

Premesso:

-**che** in attuazione della LR 22/86 (di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali), s'intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi, assicurando assicurare ai cittadini con disagio psichico e/o dimessi da strutture ospedaliere, per i quali non è ipotizzabile un rientro o un permanenza nel contesto familiare d'appartenenza, una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e al tempo stesso la *risocializzazione* ed il reinserimento sociale degli ospiti;

-**che** gli articoli 20 e 23 della LR n. 22 del 09/05/1986, prevedono che i Comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, stipulino convenzioni con enti del privato sociale, debitamente iscritti all'Albo Regionale, di cui all'art. 26 della LR n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28 della più volte citata LR 22/86;

-**che** la circolare n. 14 dell'Ass.to Famiglia Politiche Sociali ed Autonomie Locali prot. n. 24482 del 10/7/2008 che ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati, e dispone, tra l'altro, testualmente: “*si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento*”;

Preso atto che ai sensi della sopra citata Circolare “*in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoverati. L'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti*” con l'avvertenza che *l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo ad interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 LR n. 44/1991*;

Considerato:

-**che** ai sensi della circolare 27/06/1996 n. 8 pubblicata sulla GURS 10/08/1996 n. 40, richiamata dallo stesso Ass.to EE.LL. nella nota prot. n. 548 del 06/04/2005, la stipula della convenzione (nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti) costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga, per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta, avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

-**che** ai sensi della legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare il comma 4 dell'art. 6 il quale così recita: “*Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica*”;

-**che** è possibile adottare lo schema di convenzione, in armonia con le vigenti disposizioni prima richiamate;

-**che** tale servizio è un obbligo di legge, così come previsto dal D.A. n. 867/2003 della Regione Siciliana che nelle premesse cita quanto segue: “La legge 328/2000 riportante principi di riforma economica sociale d'immediata applicazione anche in Sicilia, sancisce l'obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante procedure fissate dal DLgs 109/98 (art. 25), con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare;

-**che** la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette, con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità (art. 6 4°/c. art.24 1°/c.lett.g.);

-**che** la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza, con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, così come si evince dal Decreto DD n. 1828 del 28/07/2015 della Regione Siciliana, Ass.to Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro;

-**che** risulta ricoverato per l'anno 2023 presso comunità alloggio n. 1 soggetto disabile psichico, come da scheda allegata da trattenere agli atti d'ufficio nel rispetto della legge sulla riservatezza dei dati sensibili e/o personali e che necessita di opportuna e adeguata tutela, non avendo un'adeguata rete familiare, tale da garantirne il rientro in famiglia, come dai pareri espressi dal nostro SSP e dal DSM e da precedenti convenzioni, che si sono succeduti negli ultimi tempi;

Vista la Circolare n. 3 del 14 giugno 2000 dell'Ass.to EELL. (GURS n. 32 del 7 giugno 2000) recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio assistenziali dei disabili mentali", che prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma necessaria per il servizio rette ricovero per n. 1 disabile psichico per il periodo gen-dic 2023 presso la comunità alloggio coinvolta;

Preso atto che il superiore adempimento è obbligatorio per il Comune a norma degli artt. 16 e 17 della LR n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia, che ha attribuito ai Comuni la competenza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14/06/2000, emanata dall'Ass.to Regionale Enti Locali;

Visto l'art. 7 del Decreto del 15 aprile 2003 dell'Ass.to Famiglia Politiche sociali ed Autonomie Locali, che prevede la compartecipazione al costo di mantenimento da parte dei soggetti disabili e anziani per il ricovero in strutture residenziali, nella misura pari ad 1/3 del reddito personale per i soggetti autosufficienti e pari ad 1/2 per i soggetti non autosufficienti;

Dato atto che ogni utente verserà l'eventuale quota di compartecipazione bimestralmente sul c/c n. 10199909, intestato alla Tesoreria del Comune di Ficarazzi;

Visto il DPCM del 14/02/2001 ad oggetto: "Atto s'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie" con particolare riguardo alla tabella A, prevista dall'art. 4 c. 1, contenete le prestazioni e i criteri di finanziamento il cui costo è a totale carico del Servizio Sanitario nazionale, che ad oggi sono stati posti per intero a carico dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/11/2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 parte 1 GURS n. 53 del 22/11/2002, parte I, contenente le "Linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione Siciliana" con particolare riguardo al punto 3.7 delle allegate linee guida, in cui viene determinato nel precitato DPCM del 14/02/2001 il riferimento fondamentale sul piano normativo, in merito all'atto d'indirizzo e coordinamento dell'integrazione socio sanitaria, richiamandone contestualmente le aree, le funzioni, la tipologia delle prestazioni socio sanitarie ed i criteri di finanziamento;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 23/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 2 del 13/01/2012 parte I con il quale è stato approvato il "Protocollo d'intesa per l'attuazione del Sistema Regionale integrato sociosanitario in Sicilia", con particolare riguardo alle strutture residenziali, semi residenziali e di lunga assistenza ed alla definizione quantitativa delle rette a carico dei Comuni e a carico delle ASP, in ottemperanza al DPCM del 14/02/2001;

Vista la Legge regionale n. 21 del 12/08/2014, con particolare riguardo all'art. 10, in cui, ai fini dell'integrazione socio sanitaria, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 34719 del 25/10/2018 dell'Ass.to Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro, la quale conferma integralmente i contenuti della Circolare prot. n. 22230 del 26.06.2018-Disabilità psichica ed, inoltre, esplicita, fra l'altro, talune affermazioni di seguito riportate relative alla partecipazione alla retta di ricovero dei disabili psichici:

-la Regione Siciliana-Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;

-le ASP con compartecipazione pari al 40%;

-i Comuni per la restante quota a copertura dell'intero;

Dato atto che il 40% della spesa a carico dell'ASP n. 6 di Palermo sarà calcolata al netto del contributo regionale assegnato e delle quote di compartecipazione corrisposte dagli utenti;

Considerato che come determinato nel calcolo del fabbisogno complessivamente necessario per il mantenimento dei ricoverati, come da tabella allegata, la spesa per l'anno 2023 sarà pari ad € 32.452,19 relativi al ricovero di n. 1 disabile psichico da impegnare alla Miss. 12 Prog. 02 Tit. 01 Macr. 04 Cap. 1239 ad oggetto: "Ricovero disabili psichici L.R. 6/97" Bilancio 2023;

Dato atto che la presente spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità (CIG) e di regolarità contributiva ai sensi della Determinazione AVCP N.4 DEL 07/07/2011 aggiornata con del. n. 556/2017, con la quale le prestazioni socio sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto, pur se necessario prendere atto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha aperto la strada verso la riconsiderazione della materia. Resta fermo che le prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti d'appalto o di concessione;

-che compete al Comune la corresponsione della retta di mantenimento, con riguardo alla compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, in rapporto alla propria condizione economica che sarà calcolata con successivo provvedimento;

DETERMINA

1-Di dare atto della prosecuzione del ricovero di n. 1 disabile psichico, le cui generalità sono riportate nell'all. "A" (da trattenere agli atti degli Uffici) con le modalità indicate, presso le comunità alloggio Comunità alloggio Serenità Via Calabrese Ficarazzi gestita dalla Coop. Soc. Serenità con sede legale in Ficarazzi Via Mattarella 55, per l'importo complessivo di € 32.982,59;

2-Di impegnare la spesa di € 32.982,59 alla Miss. 12 Prog. 02 Tit. 01 Macr. 04 Cap. 1239 ad oggetto: "Ricovero disabili psichici L.R. 6/97" Bil. 2023, costituendo vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti al provvedimento di liquidazione, che avverrà ad avvenuta presentazione di regolare documentazione contabile da parte degli Enti Gestori, dando atto che la presente spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità (CIG) giusta Determinazione AVCP n.4 del 07/07/2011 aggiornata con del. n. 556/2017, poiché trattasi di servizi socio sanitari in regime di accreditamento;

3-Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DLgs n. 267/2000, e da cui deriverà l'esecutività del presente provvedimento;

4-Di dare atto che la presente determinazione è inviata al Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente vistati, per le procedure, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ex art.184 del DLgs. 267/2000;

*F.to Il Funzionario Resp.le Settore 6
Geom. Giovanni Morana*

SETTORE 2 ECONOMICO/FINANZIARIO artt. 147-bis c. 1 e 153 c. 4 DLgs. 267/2000)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione che attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di € 32.982,59 assunto sulla disponibilità esistente al

Codice Meccanografico				Piano dei Conti	Cap	Esercizio	Importo €
Miss	Progr	Tit	Macr				
12	02	1	04	U.1.04.04.01.000	1239	2023	€ 32.982,59
Descrizione		Ricovero disabili psichici LR 6/97					

parere favorevole

parere non favorevole.....

Dalla Residenza Municipale, 22.05.2023.....

F.to Il Funzionario Resp.le

Settore 2

Dott. Salvatore Greco